

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46060 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv. Marta Mangeli (c.f. MNGMRT78E58E506T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ad Ancona (AN), Via XXIX Settembre n. 2/O p.e.c.: avvmangelimarta@pec.giuffre.it;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed *ex lege* domiciliato a Bologna (BO), Via A. Testoni n. 6, INPS in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, Roma (RM) e **Inps, Direzione Provinciale di Rimini, in persona del Direttore p.t.**, in via Macanno 25, 47923, Rimini

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

Voglia l'On.le Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna adita:

- In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità del ricorso de quo per i motivi esposti in narrativa;

*In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia **seminoma classico del testicolo**, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e dichiarare il diritto del ricorrente, tuttora in servizio, al futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione alla stessa patologia. Con ogni consequenziale effetto.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

INPS

1) In via principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS nella presente controversia.

2) Sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda diretta alla concessione della pensione di privilegio per carenza di interesse attuale.

3) In ogni caso, nel merito, dichiarare il ricorso infondato e come tale respingerlo integralmente.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

FATTO

Con ricorso notificato il 22.2.2023 al Ministero e 23.2.2023 all'INPS OMISSIS conveniva in giudizio i predetti davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

il ricorrente è un militare dell'Esercito Italiano di stanza presso il OMISSIS Aviazione dell'Esercito OMISSIS, il quale ha già maturato vent'anni e più di servizio operativo inizialmente con incarico di "Aiutante di Sanità", poi quale "disinfettore".

La sua carriera è stata caratterizzata dalla partecipazione a tre missioni in teatro operativo internazionale: la prima dal 20.03.2005 al 31.07.2005 in Iraq, denominata OMISSIS, la seconda in Libano dal 08.08.2009 al 21.01.2010 in Libano denominata OMISSIS, la terza in Afghanistan (OMISSIS) dal 04.10.2011 al 06.04.2012.

Durante la prima missione il ricorrente ha svolto l'incarico di Aiutante di sanità, figura equiparabile a quella dell'infermiere generico, che coadiuva il Sottufficiale Infermiere e l'Ufficiale medico nelle attività medico sanitarie, attraverso, per esempio, la rilevazione dei parametri vitali, la compilazione di documenti a carattere clinico, supportando i predetti in attività addestrative o clinico basiche, trasportando materiale biologico, prendendosi cura dei degenti ...

In data 19.10.2007 il ricorrente ha acquisito l'abilitazione di operatore disinfettore a seguito dello svolgimento di uno specifico corso presso il OMISSIS Reggimento di Manovra reparto di sanità di OMISSIS.

Nel corso delle missioni in Libano ed in Afghanistan, dunque, il militare è stato impiegato quale disinfettore, a volte anche come conduttore; in particolare, nel corso dell'operazione OMISSIS egli ha operato quale disinfettore del nucleo OMISSIS.

Il ricorrente è stato utilizzato in attività di disinfezione, all'occorrenza, anche in patria presso i reparti cui è stato di volta in volta assegnato.

Durante lo svolgimento della sopra descritta mansione, il medesimo è entrato a contatto, ripetutamente, con prodotti altamente tossici, velenosi, cancerogeni, quali i piretroidi ed altri principi attivi contenuti negli insetticidi ad ampio spettro nonché con disinfettanti a base di sali quaternari, formalina, fenolo ed erbicidi a base di glifosato. Soprattutto nel periodo d'impiego all'estero, i trattamenti insetticidi sono stati numerosissimi al fine di contenere le importanti infestazioni di insetti presenti in quelle aeree e, inoltre, per tenere sotto controllo le erbe infestanti sono stati eseguiti dal personale all'uopo deputato e, dunque, dal militare altrettanti trattamenti di diserbo.

In data 08.05.2020 al sig. OMISSIS è stata diagnosticata una neoplasia testicolare destra a causa della quale sono stati necessari ulteriori accertamenti ed il ricovero in urgenza presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di OMISSIS per orchifunicolectomia destra per carcinoma al testicolo destro.

Attualmente il sig. OMISSIS è sottoposto ad un programma di sorveglianza con controlli specialistici oncologici periodici.

In data 23.07.2020, il militare ha inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza di servizio in relazione all'infermità patita; contestualmente per la stessa malattia ha chiesto il riconoscimento dei benefici di Legge previsti per le Vittime del Dover e/o equiparati.

In data 17.12.2020 la Commissione Medico Legale di OMISSIS ha emesso il verbale OMISSIS, compilato per la domanda di causa di servizio in cui, dopo accurata e adeguata ricognizione clinico storica anamnestica documentale, ha posto diagnosi di esiti di orchietomia

destra per seminoma classico, inquadramento nosografico previsto da ICD9/OMS di interesse statistico: tumori maligni del testicolo, ed ha ascritto l'infermità alla Tabella A 8°.

Con il provvedimento ministeriale oggetto del ricorso, la DGPM ha negato la sì dipendenza da causa di servizio, recependo integralmente il presupposto parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio che, a sua volta, è privo di motivazione in punto di dichiarata insussistenza del nesso etiologico.

Tanto premesso, considerata la esistenza di previa domanda amministrativa, agiva in giudizio per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'inizio della presente sentenza.

Si costituiva l'INPS eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente ancora in servizio.

Disposta CTU alla udienza del 21.11.2023 la causa veniva rinviata al 20.2.2024 (e d'ufficio al 22.2.2024) per un supplemento di istruttoria; il 22.2.2024 infine passava in decisione dopo la discussione tra avv. Nasso per INPS e avv. Rossella Staine per delega avv. Mangeli per il ricorrente.

DIRITTO

§ 1 LEGITTIMAZIONE INPS

In via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, chiamata in giudizio per ordine del giudice, e contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione, posto che questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento

pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

§ 2 INTERESSE

Sempre in via preliminare va affermato l'interesse del ricorrente all'ottenimento di un accertamento opponibile ai convenuti.

§ 3 MERITO

Nel merito ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni del collegio peritale che con ampia e motivata relazione ha escluso il nesso tra malattia e servizio prestato dal ricorrente.

3.1 LE CONCLUSIONI DEL COLLEGIO

Il Collegio ha, invero, dapprima effettuato una ricostruzione ed illustrazione della patologia di cui soffre il ricorrente, il tumore del testicolo.

Esso rappresenta la neoplasia solida di più frequente riscontro nei maschi di età compresa fra i 15 e i 40 anni, così come verificatosi a carico del ricorrente che ricade appieno in tale forbice statistica.

Continua il Collegio asserendo che l'incidenza del tumore testicolare (cioè, il numero di nuovi casi all'anno) in Italia è in lieve ma costante incremento nel corso degli anni (nel 2020 erano attese 2300 nuove diagnosi); tuttavia grazie alle metodiche diagnostiche e alle efficaci terapie a disposizione, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi del tumore si attesta costantemente da molti anni a favore del 91% dei

maschi affetti.

I fattori di rischio noti in letteratura sono:

- Il criptorchidismo (termine derivante dal greco che significa letteralmente "testicolo nascosto") ovvero la ritenzione per mancata regolare discesa di uno o entrambi i testicoli nella sacca scrotale che rappresenta un fattore di rischio di tumore del testicolo, noto e accettato trasversalmente dalla letteratura internazionale.

Il rischio relativo per un maschio criptorchide di sviluppare un tumore del testicolo è circa 3,7-7,5 volte aumentato rispetto alla popolazione non criptorchide e il criptorchidismo bilaterale aumenta ulteriormente tale rischio.

La microlitiasi testicolare, cioè la presenza di cristalli di carbonato di calcio nel contesto dei tubuli seminiferi (strutture cordoniformi intratesticolari deputate alla spermatogenesi), condizione identificata attraverso l'ecografia, rappresenta un altro fattore di rischio ben noto, di tumore testicolare. La più recente revisione della letteratura scientifica sull'argomento (metanalisi) documenta un rischio circa 8-12 volte aumentato nella popolazione maschile con microlitiasi testicolare rispetto agli uomini non affetti. Tuttavia, i meccanismi attraverso i quali la microlitiasi testicolare possa favorire l'insorgenza della neoplasia testicolare rimangono largamente sconosciuti.

La Sindrome di Klinefelter, malattia genetica dovuta alla presenza di un cromosoma X in più negli individui di sesso maschile. I pazienti che ne sono affetti manifestano un anomalo o ritardato sviluppo dei caratteri sessuali tipicamente maschili, oltre ad essere spesso infertili.

Per quel che riguarda il ricorrente, egli attribuisce l'insorgenza dell'infermità richiesta alla esposizione alle sostanze "tossiche" utilizzate nell'attività di disinfettore, svolta in particolare in Teatro Operativo come rubricato nell'analisi documentale. Al riguardo, continua il Collegio, una valutazione in tal senso è stata già fatta dal Comitato di Verifica, che con un supplemento d'istruttoria aveva comunque richiesto le schede tecniche dei materiali usati per la disinfezione e la disinfestazione, al fine di verificare la possibile cancerogenicità e quindi l'eventuale determinismo fattuale e causale di tali sostanze sulla genesi del seminoma. Va notato, però, che dalle schede tecniche dei materiali utilizzati (sali di ammonio quaternario con ipoclorito di sodio diluito, prodotti a base di piretroidi di sintesi quali deltametrina, tetrametrina, permetrina, cipermetrina, formalina, fenolo, erbicidi a base di gliofofosfato, calce viva, rodenticidi) non risulta un'azione cancerogenetica nello specifico sui testicoli, ed inoltre nei rapporti informativi viene specificato che il ricorrente era stato adeguatamente formato ed indossava regolarmente i dispositivi di protezione individuale previsti.

Si fa presente, altresì, che il ricorrente afferma che tali dispositivi erano invero stati regolarmente indossati ma, alle volte essi erano usurati, pre-utilizzati o stoccati in maniera incongrua.

Al riguardo il Collegio, con argomentazione del tutto plausibile, afferma che tanto fosse corrisposto al vero, evidenti sarebbero state intossicazioni acute che invero non risultano agli atti di causa in nessuna delle attività portate a termine dal militare.

Si aggiunge che seppur tali dispositivi, ragionando in termini possibilistici, fossero stati non perfettamente efficienti, non possono assurgere a causa efficiente e determinante di malattia, posto che le sostanze utilizzate e con le quali è stato a contatto il ricorrente, in letteratura, non sono da considerare oncogenetiche per il tessuto testicolare, particolare fondamentale nella valutazione del nesso causale.

Dall'ulteriore analisi del foglio matricolare e dai Rapporti Informativi agli atti, deriva che le mansioni ed il servizio svolto non risultano aver determinato l'insorgenza della patologia sofferta, alla luce di dati scientifici oggettivi, neanche sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

3.2 IL SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Né a diverso risultato si giunge a seguito del supplemento di istruttoria, atteso che la Commissione, con argomento plausibile e scevro da contraddizioni, pur dilungandosi sulla sua competenza e professionalità ha confermato il suo operato.

Ed invero l'eziopatogenesi a monte della neoplasia lamentata dal ricorrente non è riconducibile all'attività da lui svolta atteso che la mera presenza del militare nei teatri operativi irakeno ed afgano, non comporta alcun rischio generico aggravato, con specifico riguardo all'insorgenza del seminoma al testicolo.

3.3 LE NOTE DI PARTE

Successivamente alla richiesta di chiarimenti al collegio tecnico parte ricorrente ha depositato ulteriori ed approfondite memorie integrative

con le quali ha evidenziato l'esistenza del nesso causale tra esposizione a sostanze tossiche e patologia del ricorrente, richiamando in merito giurisprudenza del Consiglio di Stato a proposito di esposizione all'amianto impoverito (depleted uranium) dei militari italiani schierati in operazioni di peacekeeping in scenari e contesti internazionali (Libano, Iraq, Afghanistan).

Secondo i giudici amministrativi, con recenti arresti (del 2022) l'onere probatorio per i militari sarebbe ridotto, a causa della circostanza secondo cui il prolungato periodo alla esposizione in scenari bellici in cui si è fatto largo uso di sostanza tossiche (come i glifosfati) assurge a elemento decisivo per l'affermazione del nesso causale.

In particolare secondo il CdS (sentenza nr. 6465/2022):

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente

(criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.

Se queste sono le coordinate ermeneutiche del CdS che questo giudice intende seguire, le conclusioni cui giungere sulla base dell'esame degli atti inducono al rigetto del ricorso.

Da quanto allegato e provato da controparte il ricorrente ha subito i seguenti periodi di esposizione:

OMISSIS IRAQ dal 20.3.2005 al 31.7.2005

OMISSIS LIBANO dal 25.7.2009 al 21.1.2010

OMISSIS AFGHANISTAN dal 5.10.2011 al 6.4.2012

Con esposizione a: cipermetrina; Sali di quaternina; ipoclorito di sodio.

In sostanza non è stato esposto agli agenti patogeni che secondo l'art. 1079 d.p.r. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ¹comportano malattie invalidanti.

Inoltre, il doc. 12 (rapporto informativo) di parte ricorrente descrive la attività del ricorrente come disinfestatore, ma oltre a affermare la non agiatezza della collocazione alloggiativa (tende) non parla di esposizione a fattori tossici

¹ nanoparticelle di metalli pesanti, precisamente un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio)

In sostanza anche a voler sposare la tesi del giudice amministrativo i fattori espositivi a sostanze tossiche non sono stati tanti e tanto prolungati si da ritenere che essi abbiano contribuito alla insorgenza della malattia atteso anche il fattore ereditario (cfr anche il doc. 4 pag. 3, in cui si afferma che nonno paterno soffriva di carcinoma epatico).

§ 4 SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del dlgs 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,

parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

Tanto premesso, le spese di giudizio, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della esistenza di uno status di malattia e l'essere stato a contatto con sostanze comunque pericolose, possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti del Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., INPS in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Roma, via Ciro il Grande, con ricorso notificato il 22.2.2023 al Ministero e 23.2.2023 all'INPS, nel ricorso nr. 46060 così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 22.2.2024

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

Depositata in Segreteria il giorno 28 febbraio 2024

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 28 febbraio 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente